

Bellinzona, 1. dicembre 2010

COMUNICATO STAMPA

DI – Presa di posizione del Consiglio di Stato sulla consultazione dell'art. 2 cpv. 2, 3 e 4 della Legge sulla perequazione finanziaria (LPI)

Oggi il Direttore del Dipartimento delle istituzioni Luigi Pedrazzini ha avuto modo di illustrare alla Commissione della Legislazione del Gran Consiglio la presa di posizione del Governo sull'art. 2 cpv. 2, 3 e 4 della Legge sulla perequazione finanziaria (LPI) in base all'esito della consultazione effettuata con il coinvolgimento dei Comuni, delle Associazioni dei Comuni e dei Partiti.

Si ricorda che la proposta di far dipendere la concessione del contributo di livellamento dalla partecipazione o meno di un Comune ad uno studio aggregativo aveva sollevato importanti perplessità ed opposizioni. La consultazione ha evidenziato una significativa divisione fra contrari e favorevoli a tale misura. Infatti, dei 101 Comuni che hanno risposto alla consultazione, 54 si sono dichiarati favorevoli alla proposta e 45 contrari. Si sono pure espresse in modo negativo sia la Coreti sia l'ATAC, mentre i partiti si sono divisi fra favorevoli (Lega dei ticinesi), favorevoli ma a condizione che la misura valga anche per i Comuni paganti (PS), critici (PPD) e contrari (PLR).

Il Governo, preso anche atto della eterogeneità delle risposte pervenute, ritiene che sarebbe sbagliato rinunciare completamente alla misura proposta nell'ambito del messaggio di revisione della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (Laggr), anche perché la LPI era stata elaborata sin dall'inizio nel quadro della strategia cantonale volta al rafforzamento dei Comuni.

Alla Commissione della Legislazione è perciò stata sottoposta una proposta alternativa a quella presente nel messaggio (nel frattempo sospesa), con la quale si chiede il mantenimento della facoltà concessa al Consiglio di Stato di sospendere o, eventualmente, anche solo ridurre il contributo di livellamento ai Comuni che non dovessero sottoporsi ad uno studio aggregativo, ma con l'aggiunta che l'entità della misura non possa gravare sul Comune beneficiario in una misura superiore ad un equivalente di 10 punti di moltiplicatore. Spetterà ora alla Commissione parlamentare esprimersi sulla proposta.